



I.I.S. FEDERICO II DI SVEVIA-MELFI
Prot. 0011375 del 10/10/2025
V (Uscita)

Agli studenti e alle loro famiglie

Al personale docente

Al personale ATA

Al DSGA

p.c. Al RSPP di Istituto

All'Albo – Amministrazione Trasparente IIS "Federico II di Svevia" di Melfi – Sito/Atti

DISPOSIZIONI PER LA SORVEGLIANZA E L'ASSISTENZA DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

**Approvate dal Collegio docenti con delibera n. 27 del 30 /09/2025
e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 del 30 /09/2025**

Premessa

Le presenti disposizioni regolano le modalità di sorveglianza e assistenza degli studenti e delle studentesse all'interno dell'Istituzione scolastica, con l'obiettivo prioritario di garantire la sicurezza, la tutela e il benessere di tutti i soggetti coinvolti durante lo svolgimento delle attività scolastiche, siano esse curricolari, extracurricolari o complementari.

Esse sono redatte in conformità alla normativa vigente, alle indicazioni ministeriali e ai principi di responsabilità educativa, organizzativa e civile che caratterizzano la comunità scolastica. In tale prospettiva, **la vigilanza non è intesa solo come obbligo professionale del personale scolastico**, ma anche come cornice di **corresponsabilità che coinvolge attivamente gli studenti e le studentesse**, chiamati a rispettare le regole di comportamento, collaborazione e sicurezza previste dal Regolamento d'Istituto.

Le disposizioni qui riportate costituiscono **parte integrante del Regolamento d'Istituto e ne condividono le finalità generali. La loro osservanza è obbligatoria per tutto il personale scolastico, per gli studenti e per gli altri utenti della scuola.** Esse concorrono alla costruzione di un ambiente educativo sicuro, inclusivo, rispettoso dei diritti e dei doveri di ciascuno, promuovendo una cultura della responsabilità condivisa e della cura reciproca.

Articolo 1 – Direttiva sulla Vigilanza degli Studenti

La vigilanza sugli studenti costituisce un obbligo fondamentale per il personale docente, da esercitarsi per l'intera durata del tempo in cui gli alunni sono loro affidati. Tale responsabilità, pur essendo intrinsecamente legata alla funzione docente, si estende anche al personale A.T.A., nei limiti delle mansioni previste. Al contrario, il dirigente scolastico – ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 – non è direttamente responsabile della sorveglianza degli studenti, ma esercita funzioni di direzione, coordinamento e controllo sull'attività del personale scolastico.

a) Vigilanza durante l'attività didattica

L'obbligo di vigilanza sugli alunni rientra tra i doveri di servizio del personale docente. Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2019/2021 e successive integrazioni, gli insegnanti sono tenuti a:

essere presenti in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;

garantire la sorveglianza degli studenti fino al termine delle attività, compresa la fase di uscita dalla scuola.

La mancata osservanza di tale obbligo comporta responsabilità civile, disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile:

- **Art. 2047 c.c.:** in caso di danno provocato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è a carico di chi è tenuto alla sua sorveglianza, salvo prova dell'impossibilità di impedire il fatto.



- **Art. 2048 c.c.:** i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte rispondono dei danni causati dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La responsabilità può essere esclusa solo se il docente dimostra di aver adottato tutte le misure preventive e diligenti necessarie a evitare il danno. In caso di lesione subita da un alunno durante l'orario scolastico, si presume un'omissione di controllo da parte del personale incaricato della vigilanza. Spetta quindi al docente fornire prova di aver adempiuto con diligenza al proprio dovere, al fine di essere esonerato da responsabilità (Cass. Civ., Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

Il docente può essere ritenuto non responsabile se dimostra di non aver potuto impedire il fatto, pur avendo esercitato la vigilanza in modo adeguato, e che l'evento dannoso si è verificato in modo improvviso e imprevedibile, rendendo impossibile un intervento tempestivo ed efficace (Cass. Civ., Sez. III, 18 aprile 2001, n. 5668).

È pertanto necessario che il docente adotti preventivamente misure organizzative idonee a evitare situazioni di rischio. La giurisprudenza ha confermato la responsabilità dell'insegnante che si era allontanata ingiustificatamente dalla classe, ritenendo tale condotta incompatibile con l'obbligo di vigilanza (Cass. Civ., Sez. III, 3 febbraio 1999, n. 916).

La Corte dei Conti (Sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623) ha inoltre stabilito che l'obbligo di vigilanza ha carattere prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. In caso di conflitto tra più doveri, e qualora le circostanze oggettive non consentano il loro adempimento simultaneo, il docente deve dare precedenza al dovere di sorveglianza.

Durante l'attività didattica, la responsabilità della vigilanza sugli alunni spetta al docente assegnato alla classe in quella specifica fascia oraria. Qualora il docente debba temporaneamente assentarsi per motivi non futili, è tenuto a incaricare un collaboratore scolastico affinché vigili sugli alunni fino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico, come previsto dal Profilo Professionale (CCNL Scuola 2019/2021 e successive integrazioni), non può rifiutarsi di svolgere la vigilanza su richiesta del docente. Egli è responsabile per eventuali danni subiti dagli alunni solo se ha ricevuto formalmente l'affidamento della vigilanza e ha omesso di esercitarla.

b) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio

L'ingresso degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella. Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, **si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.**

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio.

Il collaboratore scolastico vigilerà e preleverà/accompagnerà dall'area esterna alla scuola e di pertinenza gli alunni diversamente abili se necessario. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio. L'ingresso nella scuola e nelle



aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza.

La puntualità è un valore che si richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa. L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base delle delibere degli O.O.C.C. e in relazione al funzionamento previsto per le classi.

L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dai docenti in servizio in quella ora. Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare, coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita degli studenti.

c) Compiti dei collaboratori scolastici

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 2019-21 (Tab. A) e successive integrazioni normative prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni **di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare"** degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo, nonché nelle fasi di ingresso a scuola e di uscita.

d) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. **I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente** al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza. **I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.**

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, allo stesso tempo, avviso ai responsabili di plesso o ai collaboratori del Dirigente scolastico o al Dirigente scolastico. In mancanza del docente di classe, assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio il docente supplente, il personale collaboratore scolastico o i docenti delle classi vicini devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve assicurare la sua presenza almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. **Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.**

e) Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Durante la ricreazione, al fine di garantire ordine, sicurezza e rispetto delle regole comuni, si applicano le seguenti disposizioni:

Gli studenti svolgono l'intervallo/ricreazione all'interno delle rispettive aule o nelle vicinanze, sotto la sorveglianza dei docenti.

È fatto divieto agli studenti di spostarsi dal piano in cui è collocata la propria aula.



È fatto divieto di transitare per le scale durante l'intervallo/ricreazione.

Durante e fino alla fine dell'intervallo/ricreazione, il docente deve essere fisicamente presente nell'aula della classe in cui ha appena svolto lezione o sulla soglia della porta, in modo da esercitare un controllo diretto e costante sia sugli studenti presenti in aula sia su quelli che sostano nelle vicinanze. Si sposterà solo al termine dell'intervallo per il cambio dell'ora con il collega subentrante.

I servizi igienici restano chiusi per tutta la durata della ricreazione; l'accesso ai servizi igienici è consentito esclusivamente per impellenti necessità individuali, e comunque non è ammesso l'ingresso contemporaneo di più di un alunno.

I collaboratori scolastici vigilano nei corridoi, sui pianerottoli e presso i servizi igienici.

I docenti presenti negli spazi comuni devono intervenire in caso di comportamenti scorretti, anche se posti in essere da alunni non appartenenti alla propria classe.

Il ripetersi di spostamenti non autorizzati per l'alunno o la classe responsabili comporta la sospensione dell'intervallo/ricreazione per un periodo di sette giorni.

f) Uscita temporanea degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dall'aula solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli studenti sia tale da non comportare alcun pericolo, in relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici. Allo stesso modo, **si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale...)**. Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle stesse, dopo che abbiano compiuto la vigilanza nel corso dell'accesso e del deflusso degli alunni. Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con **espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari**.

g) Vigilanza sui minori bisognosi di soccorso

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni con Bisogni Educativi Speciali, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

h) Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni

- Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola.
- I genitori non possono entrare nei locali scolastici se non preventivamente autorizzati.
- I genitori possono incontrare i docenti e il Dirigente scolastico, previo appuntamento.

L'accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato:

- l'entrata/e della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore scolastico che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico.
- il collaboratore scolastico accompagna in segreteria o in presidenza coloro i quali ne fanno richiesta, previa autorizzazione verbale all'ingresso dei destinatari della visita e negli orari di ufficio della segreteria.
- In caso di situazioni urgenti, il collaboratore scolastico riferisce agli interessati per ricevere adeguate indicazioni operative.

i) Vigilanza viaggi di istruzione e uscite didattiche

- I **docenti accompagnatori** sono responsabili della vigilanza e della sicurezza degli alunni per tutta la durata dell'attività.
- La sorveglianza deve essere **attenta e continuativa** in ogni fase del viaggio e dell'uscita didattica: durante la partenza, le soste, i trasferimenti urbani, le visite e il rientro.



- Gli alunni **non devono mai essere lasciati privi di supervisione**, né autorizzati a muoversi autonomamente senza la presenza di un adulto responsabile.
- In caso di pernottamento, è necessario effettuare un **controllo preventivo delle camere** per individuare eventuali situazioni di rischio, quali la presenza di balconi, terrazze, solai o aperture esterne non adeguatamente protette. In presenza di criticità, si dovrà **richiedere tempestivamente la sostituzione della stanza**.

j) Disposizioni in caso di allerta meteo

Considerato il proliferare delle allerte meteo, a mezzo Ordinanze Comunali, da parte dei Sindaci che intimano al dirigente scolastico di adottare le norme comportamentali che costituiscono misure precauzionali di protezione civile previste nei piani di emergenza interni e nella pianificazione comunale, relativamente agli scenari di rischi prospettati in caso di allerta meteo, il dirigente scolastico dispone quanto segue:

- i collaboratori scolastici e i coordinatori di plesso e dell'emergenza monitorino l'eventuale situazione di emergenza;
- in caso di rilevazione di una situazione preoccupante legata ai fenomeni atmosferici, i collaboratori scolastici o il coordinatore di plesso devono darne comunicazione tempestiva al dirigente scolastico o al suo primo collaboratore o agli uffici di segreteria;
- al verificarsi della comunicazione, si contatti direttamente il Comune di Melfi;
- di allertare anche i numeri di emergenza 112 e 118;
- in caso di forti raffiche di vento, i collaboratori scolastici provvedono a chiudere le persiane (ove presenti) delle aule e di tutti i locali dove sono presenti alunni, docenti o personale ATA con l'aiuto dei docenti presenti in aula;
- qualora si fosse in presenza di situazioni preoccupanti o di pericolo legate a fenomeni atmosferici in prossimità dell'orario di uscita degli alunni, tutto il personale deve attendere precise disposizioni del dirigente scolastico o del suo RSPP.

k) Norme comportamentali in caso di terremoto

Il Dirigente scolastico o il suo RSPP in relazione alle dimensioni del terremoto deve:

- **valutare** la necessità o l'opportunità dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di allarme;
- **avvertire** gli addetti alle emergenze che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione;
- **coordinare** tutte le operazioni attinenti.

a) Norme comportamentali all'interno dell'edificio

- Mantenere la calma ed evitare atteggiamenti di panico;
- non precipitarsi fuori, ma lasciare aperta la porta per uscire;
- restare nel locale in cui ci si trova e cercare riparo sotto i tavoli, i banchi, sotto l'architrave della porta oppure in adiacenza ai muri ed alle strutture portanti (non restare in prossimità di tramezzi);
- stare lontani dalle finestre, da armadi, da mobili pensili e da qualsiasi suppellettile appesa, questi sono propensi a cadere facilmente;
- al termine della scossa devono portare gli alunni all'esterno premunendosi di portare con sé l'elenco degli alunni affisso alla porta e seguendo le procedure di sicurezza;
- raggiungere i punti di ritrovo ed attendere che gli alunni vengano ritirati dai genitori o dai delegati;
- in assenza di persone che possano ritirarli, gli alunni vanno consegnati alle Forze dell'Ordine
- gli autorizzati all'uscita autonoma della scuola secondaria di primo grado, non devono allontanarsi da soli, ma attendere anch'essi i genitori o consegnati alle Forze dell'Ordine;
- i docenti devono mantenersi in continuo contatto con il Responsabile di Plesso o il dirigente scolastico o il RSPP;
- i docenti, con l'aiuto di chiunque, devono curare la protezione degli alunni disabili e farli defluire dal plesso;
- nel caso in cui le vie di esodo fossero bloccate, qualsiasi via di fuga praticabile deve essere utilizzata.

Se ci si trova all'aperto



- Allontanarsi dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche;
- fermarsi preferibilmente in un posto dove non vi sia nulla che possa crollare.

La valutazione della situazione di pericolo, dopo l'evacuazione dell'edificio, spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di plesso, che si raccorda con il Dirigente scolastico o al RSPP.

In ogni caso, si deve tenere conto dell'intensità della scossa e delle condizioni strutturali dei vari plessi. Qualora appaiano come causa di imminente pericolo per l'integrità di alunni e personale, tali disposizioni possono essere eluse, nei punti delle comunicazioni dovute, e si è autorizzati a procedere direttamente, seguendo i punti sopra descritti.

b) Zone di evacuazione in caso di evento significativo

Nel caso in cui dalla valutazione emergesse la necessità di non rientrare a scuola, ma di procedere all'evacuazione in zona più sicura del primo punto di raccolta, si farà riferimento alle zone di evacuazione definitive per la cittadinanza.

Qualora fosse impossibile mettersi in contatto con il Dirigente scolastico e/o in assenza dei responsabili dell'emergenza, le opportune decisioni spettano al coordinatore di plesso o, in sua assenza, al docente più anziano.

c) Disposizioni finali

È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, garantendo una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Presidenza, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

Il personale ATA è tenuto a indossare il badge di riconoscimento

Art. 2 - Criteri generali per l'igiene degli alimenti - alimenti provenienti dall'esterno

L'alimentazione nella scuola è strettamente connessa alla salute e alla sicurezza degli studenti. La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi richiamano tre gravi problematiche:

- a) il forte aumento di casi di alunni allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
- b) la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
- c) la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo "insieme", l'introduzione nell'Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per la scuola stessa il rischio di incorrere in sanzioni. Pertanto, **per motivi di sicurezza e di igiene è assolutamente vietato il consumo collettivo di alimenti di provenienza non esplicitamente documentata.**

Art. 3 - Prevenzione e profilassi

Si ritiene opportuno infine sottolineare comunque l'importanza delle misure di profilassi di carattere generale che devono essere adottate nelle comunità al fine di prevenire la trasmissione di tutte le malattie infettive e che riguardano principalmente le misure di controllo ambientale e comportamentali quali:

- corretta igiene e pulizia degli ambienti scolastici;
- educare gli alunni a rispettare le norme igieniche.

Per tutto quanto non precisato si rinvia alle Istruzioni operative di cui alla Nota dell'USR Basilicata prot. n. 6522 del 28/10/2021 Protocollo d'Intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola



Art. 4 - Somministrazione di farmaci salvavita all'interno della scuola.

1. La somministrazione di farmaci è **esclusa** in ogni caso, essendo necessario per essi il controllo medico;
2. *in casi particolari*, autorizzati dai medici del SSN, se la diagnosi prescrive una terapia comprendente farmaci da assumere (**salvavita**), i docenti e/o il personale ausiliario possono provvedere alla somministrazione dei presidi terapeutici nell'arco temporale in cui l'alunno/a frequenta la scuola, limitatamente al proprio orario di servizio, secondo la normativa vigente;
3. è necessario acquisire agli atti della scuola specifica autorizzazione rilasciata tramite apposito modulo compilato dai medici del SSN, previa visione della documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso in possesso del genitore;
4. il modulo deve essere completato in tutte le sue parti in modo chiaramente leggibile senza possibilità di equivoci e/o errori, indicante con precisione il farmaco, le dosi, le modalità di somministrazione;
5. il medico del SSN, il dirigente scolastico e gli insegnanti interessati costruiscono uno specifico percorso di intervento circa le modalità di somministrazione dei farmaci, con la disponibilità a fornire ogni informazione e collaborazione necessaria per un corretto intervento, nel rispetto delle reciproche competenze;
6. le indicazioni precise in merito al luogo in cui si trovano i farmaci necessari dovranno essere conservate agli atti della scuola.

Art. 5 - Materiale sanitario

Il materiale sanitario essenziale in ciascun plesso viene custodito nelle apposite cassette di primo soccorso.

Chiunque utilizzi la penultima confezione è tenuto ad avvertire il personale incaricato per il rinnovo della scorta.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rina MONTANARELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa